



# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI - Piazza Cota - 80063 Piano di Sorrento (NA) - Tel. 0815344406

e-mail: [tributi@comune.pianodisorrento.na.it](mailto:tributi@comune.pianodisorrento.na.it)

### VERSAMENTO DEL SALDO IMU PER L'ANNO 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva, con una rilevante semplificazione, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali.

In particolare, si richiama l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si è stabilito l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo, al contempo, la nuova imposta municipale propria (IMU), che riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Si ricorda che il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo, che deve essere effettuato mediante modello F24, applicando le aliquote approvate con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 22/07/2020. La nuova normativa (art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n.160/2019) conferma il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Per l'anno 2020, entro il 16 giugno andava versato l'acconto IMU in autoliquidazione nella misura del 50% di quanto dovuto calcolato applicando la somma delle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019, per cui il versamento a saldo andrà effettuato detraendo l'acconto versato a giugno dal totale dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle nuove aliquote approvate dal Consiglio Comunale.

Tipologie immobili	IMU			
	Aliquota acconto 2020 (IMU+TASI 2019)	Aliquota 2020	Codice tributo F24	Codice ente
Abitazioni principali ed assimilate ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	ESENTE	ESENTE		
Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,90 ‰	<b>4,00 ‰</b>	3912	G568
Altri fabbricati	10,60 ‰	<b>9,90 ‰</b>	3918	G568
Fabbricati categorie D - quota Stato	7,60 ‰	<b>7,60 ‰</b>	3925	G568
Fabbricati categorie D - quota Comune	3,00 ‰	<b>1,20 ‰</b>	3930	G568
Fabbricati rurali strumentali	0,70 ‰	<b>1,00 ‰</b>	3913	G568
Terreni agricoli	9,90 ‰	<b>9,90 ‰</b>	3914	G568
Terreni ubicati in zona montana o posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	ESENTE	ESENTE		
Aree fabbricabili	10,60 ‰	<b>9,90 ‰</b>	3916	G568
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	1,00 ‰	<b>2,50 ‰</b>	3939	G568

Limitatamente all'anno 2020, sono stati esentati dal versamento dell'IMU gli immobili di categoria C1, locati alle imprese commerciali/artigianali, per i quali il locatore ha esonerato il conduttore dal versamento dei canoni di locazione per il periodo imposto di chiusura dell'attività, legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'agevolazione, nel limite dell'importo dei canoni di locazione condonati, qualora inferiore all'imposta da versare, compete a condizione che l'accordo tra locatore e conduttore sia stato formalizzato per iscritto, registrato all'Agenzia delle Entrate e trasmesso al Comune nel termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020.

L'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge n. 126/2020 ha previsto l'esenzione della seconda rata dell'IMU relativa ad immobili relativi ad attività dei settori del turismo e dello spettacolo, tra cui gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi,

dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, nonché gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La prima rata era stata abolita dall'art. 177 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, all'art. 9, prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 allo stesso decreto, tra cui, a titolo esemplificativo, le attività di ristorazione con somministrazione, bar, gelaterie, pasticcerie, catering, palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, ecc.. L'esenzione, anche in questo caso, compete a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati d'interesse storico o artistico e gli immobili inagibili, nonché per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai genitori od ai figli, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il valore imponibile dei fabbricati per il calcolo dell'IMU è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2020 e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Le imposte da versare a saldo entro il 16 dicembre 2020 devono essere calcolate in ragione dei mesi di possesso.

Dalla homepage del portale istituzionale del Comune (<http://www.comune.pianodisorrento.na.it>) è possibile accedere alla pagina web per il calcolo personalizzato dell'IMU e per la stampa del modello F24 per il versamento, con l'avvertenza di procedere sempre alla verifica dei calcoli, possibilmente con l'ausilio di una persona esperta o di un professionista.